

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie d'istituto al personale ATA

Per ulteriori e dettagliate informazioni

RIVOLGITI

alle sedi SNALS - CONFISAL

Personale ATA

I Dirigenti Scolastici utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto per conferire :

- a. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie provinciali;
- b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti che si sono resi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Le graduatorie di circolo o di istituto sono formate, per ciascun profilo professionale presente nella scuola, da tre distinte fasce da utilizzare in ordine di priorità e composte come segue:

- a) **Prima fascia:** comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali (art. 554 D. L.vo 297/94) per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.
- b) **Seconda fascia:** comprende gli aspiranti inseriti negli elenchi e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (D.M. 75/01 e D.M. 35/04) per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.
- c) **Terza fascia:** comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto o che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.

Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto non è prevista la riserva di posti ai sensi della legge 68/99 in quanto tale obbligo è assolto attraverso le immissioni in ruolo e le supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

L'art. 7 del D.M. n. 430 del 13/12/2000 (Regolamento supplenze personale ATA) prevede le seguenti sanzioni:

- 1) la **rinuncia** ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
 - 2) l'**abbandono** della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita, sia sulla base delle graduatorie provinciali, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
- Le sanzioni precedenti non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.

Si tenga presente che:

- Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie provinciali.
- Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. (Art. 60, comma 1 C.C.N.L 29 novembre 2007).
- Le domeniche e le festività infrasettimanali, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il dipendente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile. (Art. 60, comma 2 C.C.N.L 29 novembre 2007).

- Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. (Nota Miur 25 agosto 2009 Prot. n. 12360)
- Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. (Art. 6, comma 3 D.M. 13 dicembre 2000, n. 430).
- Per le **supplenze inferiori ai trenta giorni** le scuole interpellano i destinatari delle supplenze e ne verificano la disponibilità utilizzando i recapiti indicati nel modello D allegato alla domanda di supplenza. Il fonogramma **deve** essere registrato agli atti della scuola con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del a che nominativo di chi effettua la telefonata, della persona che risponde o l'annotazione della mancata risposta.
- Per le **supplenze che si preannunciano di durata pari o superiori ai trenta giorni** la scuola deve effettuare la proposta di assunzione tramite telegramma. La proposta di assunzione deve contenere la data di inizio, la durata, l'orario settimanale e il termine tassativo entro cui deve avvenire l'accettazione. Nel caso che la comunicazione sia diretta a più persone deve indicare anche il giorno e l'ora della convocazione, l'ordine di graduatoria dei convocati e deve essere inviata con un preavviso di almeno due giorni rispetto la data di convocazione. Tale proposta condizionata di assunzione può essere positivamente verificata, oltre che con la presenza dell'aspirante alla convocazione, anche con l'accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro l'ora e il giorno previsti per la convocazione. In quest'ultimo caso l'aspirante, qualora la scuola gli comunichi telefonicamente il conferimento della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.

Riferimenti normativi:

C.C.N.L 29 novembre 2007

D.M. 13 dicembre 2000, n. 430

D.M. 26 giugno 2008, n. 59

Nota Miur 25 agosto 2009, Prot. n. 12360

SNALS VR